



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna

Circolare Prot. n. 0002930 Rep. n. 1 del 10/04/2017

CIRCOLARE REGIONALE PER LA STAGIONE BALNEARE 2017

DECRETO LEGISLATIVO
N. 116 DEL 30 MAGGIO 2008

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE
DEL 30 MARZO 2010



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Circolare regionale per la gestione della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2017.
Attuazione della direttiva 2006/7/CE del 15 Febbraio 2006, del D.Lgs 30 Maggio 2008, n.116 e del
D.M. 30 marzo 2010.**

Sommario

1. Premessa	2
1.1. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione	3
2. Esiti e classificazione relativi all'anno 2016	3
2.1. Elenco delle acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore all' "Eccellente"	4
2.2. Superamenti dei limiti previsti dall'All. A del D.M. 30 marzo 2010 nella stagione 2016.....	5
2.2.1. Inquinamento di breve durata (art.2 comma 1 lett. d del D.Lgs.116/08)	5
2.2.2. Inquinamento di durata superiore alle 72 ore.....	5
3. Elenco delle acque di balneazione e programma di monitoraggio 2017	7
3.1. Raggruppamento di acque di balneazione per la stagione 2017	7
3.2. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione	7
3.3. Programma di monitoraggio	9
3.4. Istituzione delle nuove acque di balneazione	11
4. Balneabilità e misure di gestione	13
4.1. Superamento dei limiti e divieto temporaneo alla balneazione	13
4.1.1. Inquinamento di breve durata.....	14
4.1.2. Comunicazioni	15
4.1.3. Delimitazione dei divieti temporanei nel corso della stagione balneare	16
4.2. Situazione anomala (art.2 comma 1 punto g) D.Lgs n. 116/08).....	16
5. Profili delle Acque di Balneazione	17
6. Modifica della Lista delle Acque di Balneazione	18
7. Informazione al pubblico e comunicazioni	19
8. Elenco degli Allegati	21



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Premessa

La Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs n. 116/08, stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Il Decreto definisce le acque di balneazione come le *“acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione”* ed impone che il punto di monitoraggio venga fissato all'interno dell'acqua di balneazione ed individuato ove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, sulla base del profilo delle acque di balneazione di cui all'art. 9 del medesimo Decreto.

Durante la stagione di balneazione devono essere applicate da tutti i soggetti competenti, ed in particolare dalla Regione, dai Comuni e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/7/CE, nel D.Lgs 116/08 e nel Decreto del Ministero della Salute del 30 Marzo 2010, nonché quelle contenute nella presente Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La stagione balneare per la Regione Sardegna, in accordo con l'art.2 del D.Lgs n. 116/08, ha inizio il **1° maggio e termina il 30 settembre**, ad eccezione delle acque di balneazione di nuova istituzione per le quali la stagione ha inizio il 1° giugno.

La presente Circolare è disponibile nel **Portale Regionale della Balneazione**, raggiungibile all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>.

Al termine di ogni stagione balneare, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs n. 116/08, la Regione Sardegna effettua la valutazione della qualità delle acque di balneazione, sulla base dei risultati delle analisi fornite dall'ARPAS, e la classificazione delle acque di balneazione, secondo i seguenti livelli di qualità:

- *“scarsa”*,
- *“sufficiente”*,
- *“buona”*,
- *“eccellente”*.

Gli esiti delle classificazioni sono resi noti con apposita Determinazione del Direttore del Servizio tutela e gestione delle risorse idriche , vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità (di seguito Servizio tutela e gestione delle risorse idriche), trasmessa al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, resa disponibile per le attività stagionali in capo ai diversi soggetti competenti (Sindaci Comunali, ARPAS, etc.) e visibile al pubblico attraverso il Portale Regionale della Balneazione all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1.1. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione

In attuazione della Direttiva 2006/7/CE, del D.Lgs n. 116/08 e del D.M. 30 Marzo 2010, la Regione Sardegna, attraverso il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, ha predisposto il **Portale Regionale della Balneazione**, raggiungibile all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>, operativo dalla stagione balneare 2010, al fine di promuovere e divulgare con tempestività le informazioni riguardanti le acque di balneazione, così come previsto dagli art.14 e 15 del D.Lgs 116/08.

Ulteriori informazioni inerenti lo stato di qualità dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs n. 152/06, sia interni che marino-costieri, e sugli scarichi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, possono essere acquisite attraverso il Sistema Informativo **CeDoc (Centro di Documentazione dei bacini idrografici)**, istituito ai sensi della L.R. n. 14/2000. Attraverso il CeDoc, raggiungibile all'indirizzo <http://82.85.20.58/sardegna>, è possibile consultare i dati di monitoraggio delle acque sia per la qualità ambientale che per la specifica destinazione d'uso. Per poter consultare la sezione cartografica è indispensabile utilizzare il browser Internet Explorer ed installare, al primo accesso, il plugin di MapGuide dell'Autodesk (tale procedura si avvia automaticamente).

Le informazioni sono inoltre rese disponibili dal Ministero della Salute attraverso il "Portale Acque", all'indirizzo <http://www.portaleacque.salute.gov.it>, nell'apposita sezione dedicata alle "Acque di balneazione" che consente la visualizzazione delle acque di balneazione con i relativi punti di campionamento e la qualità dell'acqua (balneabile, non balneabile, etc.) e relativi esiti analitici.

I risultati delle attività di campionamento, derivanti sia dalle analisi routinarie che da quelle eventualmente suppletive vengono trasmessi dall'ARPAS sia ai Sistemi Informativi Regionali che al Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, reso disponibile alle strutture preposte all'indirizzo <https://nsis.sanita.it>, nonché ai seguenti indirizzi PEC ed e-mail:

PEC

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- info.balneazione@regione.sardegna.it

2. Esiti e classificazione relativi all'anno 2016

La valutazione della qualità delle acque di balneazione viene effettuata sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 116/08 (*Escherichia coli* e Enterococchi intestinali), con la seguente modalità:

- in relazione a ciascuna acqua di balneazione;
- al termine della stagione balneare;
- attraverso l'elaborazione dei dati relativi alle ultime quattro stagioni;
- secondo la procedura di cui all'Allegato 3 del D.Lgs 116/08.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il monitoraggio per la stagione balneare 2016 ha interessato 660 acque di balneazione, con campionamenti distribuiti nel periodo compreso tra Aprile e Settembre e i cui esiti, contenuti nella Determinazione Prot. n. 12564/Rep. n. 263 del 23.12.2016, vengono sintetizzati nella seguente tabella.

N	Giudizio di qualità 2016	Numero di acque di balneazione
1	Eccellente	650
2	Buono	6
3	Sufficiente	1
4	Scarsa	3
5	Non Classificate	0
Totale		660

2.1. Elenco delle acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore all' "Eccellente"

a. acque di balneazione classificate di qualità "buona"

Numind	Codice Regionale	Denominazione	Comune
IT020092050014	B175CA	100 MT A NORD FOCE DEL RIO PULA	PULA
IT020092051022	B173CA	725 MT A SUD FOCE RIO FOXI	QUARTU SANT'ELENA
IT020107001007	B214CA	100 m NORD FOCE FLUMINIMANNU	BUGGERRU
IT020095079010	B105NU	200 MT A NORD FOCE FIUME TEMO	BOSA
IT020090003001	B003SS	SAN GIOVANNI	ALGHERO
IT020090069013	B221SS	FOCE RIO SORSO	SORSO

b. acque di balneazione classificate di qualità "Sufficiente"

Numind	Codice Regionale	Denominazione	Comune
IT020092050012	B151CA	SU STANGIONI	PULA

c. acque di balneazione non classificabili per insufficienza di campionamenti

nessuna

d. acque di balneazione classificate di qualità "Scarsa"

Comune	Numind	Codice Regionale	Denominazione
ALGHERO	IT020090003021	B213SS	VIA CARDUCCI
BUGGERRU	IT020107001005	B127CA	120 m SUD FOCE FLUMINIMANNU
PORTO TORRES	IT020090058004	B218SS	100 MT AD EST FOCE FIUME SANTO

Tali acque di balneazione, avendo riportato lo stato di qualità scarsa, sono da intendersi vietate alla balneazione per la stagione balneare 2016, quale misura di gestione ai sensi dell'art. 8 c.4 del D.Lgs n. 116/08.

Per tale motivo, i Sindaci dei Comuni di Alghero, Buggerru e Porto Torres, prima



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'avvio della stagione balneare 2017, dovranno emettere una ordinanza di divieto alla balneazione per l'intera stagione balneare ed informare il pubblico secondo le modalità stabilite dalla norma (art. 15 del D.Lgs n. 116/08).

Si rileva che l'acqua di balneazione avente codice IT020090003021 (Via Carducci, Alghero), ha riportato per il primo anno lo stato di "qualità scarsa".

Si osserva, quindi, che l'acqua di balneazione avente codice IT020107001005 (120 m Sud foce Fluminimannu, Buggerru), ha riportato per il terzo anno consecutivo lo stato di "qualità scarsa".

Si evidenzia, inoltre, che l'acqua di balneazione avente codice IT020090058004 (100 mt ad Est foce Fiume Santo, Porto Torres), ha riportato per il settimo anno consecutivo lo stato di "qualità scarsa". Per cui, in accordo con quanto previsto dall'art. 8, c.4 lett. b), del D.Lgs n. 116/08, tale acqua potrebbe essere stralciata dall'elenco delle acque adibite alla balneazione e per essa potrebbe essere disposto un divieto permanente di balneazione.

2.2. Superamenti dei limiti previsti dall'Al. A del D.M. 30 marzo 2010 nella stagione 2016

2.2.1. Inquinamento di breve durata (art.2 comma 1 lett. d del D.Lgs.116/08)

Durante la stagione balneare 2016 si sono verificati dei fenomeni riconducibili ad "inquinamento di breve durata" (fenomeni che non incidono sulla qualità delle acque per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza) nelle seguenti acque di balneazione.

Comune	Numind	Codice Regionale	Denominazione
CAGLIARI	IT020092009014	B197CA	100 m. S.PONTILE RUMIANCA
OROSEI	IT020091063004	B047NU	SPIAGGIA CENTRALE
SINISCOLA	IT020091085003	B038NU	FOCE STAGNO LA CALETTA
BUDONI	IT020104009008	B030NU	I FRONTE S.S. 125 (KM. 273)
SAN TEODORO	IT020104023003	B013NU	CALA CODA CAVALLO
SAN TEODORO	IT020104023006	B016NU	LOCALITA CADRANZOLU
ALGHERO	IT020090003021	B213SS	VIA CARDUCCI
PORTO TORRES	IT020090058006	B286SS	250 MT OVEST SCARICO 92

2.2.2. Inquinamento di durata superiore alle 72 ore

Durante la stagione balneare 2016 si sono verificati superamenti dei valori limite previsti all'allegato A del Decreto 30 marzo 2010, che hanno avuto una durata superiore alle 72 ore di seguito riportati.

Comune	Numind	Codice Regionale	Denominazione
CAGLIARI	IT020092009018	B216CA	100 M NORD RIO IMBOI
DORGALI	IT020091017003	B056NU	SPIAGGIA CENTRALE
ARZACHENA	IT020104004011	B175SS	COGNA 1



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune	Numind	Codice Regionale	Denominazione
ARZACHENA	IT020104004013	B177SS	CANNIGIONE
PALAU	IT020104020003	B052SS	PORTO FARO
ALGHERO	IT020090003021	B213SS	VIA CARDUCCI
PORTO TORRES	IT020090058004	B218SS	100 MT AD EST FOCE FIUME SANTO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. Elenco delle acque di balneazione e programma di monitoraggio 2017

Il D.Lgs n. 116/08, all'art.4, prevede che le Regioni individuino e trasmettano al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entro il 1°marzo di ogni anno:

- l'elenco delle acque di balneazione e i punti di monitoraggio;
- il programma di monitoraggio per la stagione balneare.

3.1. Raggruppamento di acque di balneazione

Al termine della stagione balneare 2014, su richiesta da parte della ASL n°6 di Sanluri (nota prot. n. 3567 del 27.01.2014) ai sensi dell'art. 6 della Circolare Regionale 2014, ed a seguito di apposita riunione, tenutasi in data 20/10/2014 con i soggetti territorialmente competenti, il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche ha avviato le attività di raggruppamento delle acque di balneazione, site nel Comune di Arbus, denominate Capo Pecora (B129CA), Su Pistoccu (B166CA) e Costa Verde S'Arcuentu (B131CA) con le acque di balneazione contigue. Le acque di balneazione di seguito elencate sono, pertanto, da intendersi raggruppate a decorrere dalla stagione balneare 2015.

Siti raggruppati a partire dal 2015	Acque di balneazione contigue identificate
B129CA–Capo Pecora-IT020106001001	B164CA – Su Scivu - IT020106001009
B166CA–Su Pistoccu-IT020106001011	B203CA – Portu de Maga - IT020106001013
B131CA–Costa Verde S'Arcuentu-IT020106001003	B132CA–Costa Verde Spiaggia Centro-IT020106001004

3.2. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione

Per la stagione balneare 2017, a seguito degli esiti della classificazione sullo stato di qualità delle acque di balneazione della stagione 2016, sono state individuate le 662 acque di balneazione ed i relativi tratti e punti di campionamento, corrispondenti a circa 1'410 km di costa adibita alla balneazione (Allegato 1).

L'elenco delle acque di balneazione e le coordinate Gauss Boaga dei relativi punti di campionamento vengono riportati nell'Allegato 7.

Sin dalla stagione balneare 2011, la definizione della linea di costa, delle "acque adibite alla balneazione", delle "acque non controllate" e di quelle "non adibite alla balneazione" (come di seguito definite) è stata aggiornata sulla base della cartografia tecnica regionale, attraverso la quale si è individuata una linea di costa lunga poco più di 2'000 km (escluse le isolette minori, aventi superficie inferiore a 0.5 km², con le quali si arriverebbe, visto il loro numero elevato, a circa 2'250 km) e definiti i tratti omogenei di costa riconducibili alle seguenti tipologie:

Acque adibite alla balneazione - circa 1'410 km



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- **Allegato 1** - Elenco delle Acque di Balneazione;
- **Allegato 2** - Elenco dei tratti comunali delle Acque di Balneazione;

Acque non controllate - circa 164 km

- **Allegato 3 - Acque non controllate:** tratti di costa potenzialmente balneabili (perché privi di pressioni) ma non controllati perché difficilmente raggiungibili (costa a picco sul mare, isolette, etc.);

Acque non adibite alla balneazione - circa 432 km

- **Allegato 4:**
 - **Zona di riserva integrale:** zone A, "riserva integrale", delle Aree Marine Protette – circa 35 km;
 - **Aree di foce:** tratti di costa prossimi a foci di corsi d'acqua e/o sbocchi a mare di altri corpi idrici, che, per le pressioni esistenti su questi ultimi, sono vietate alla balneazione – circa 37 km;
 - **Zone portuali:** tratti di costa in corrispondenza delle aree portuali e prossimi a queste, in cui, sia per questioni igienico-sanitarie che per la sicurezza dei bagnanti (traffico di imbarcazioni), è vietata la balneazione – circa 162 km;
 - **Zone interdette per scarico:** tratti di costa interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari, perché prossimi a punti di scarico a mare di impianti di trattamento di reflui, del tipo a cielo aperto, in condotta sottomarina, etc. – circa 32 km;
 - **Zone interdette permanentemente per altri motivi:** tratti di costa vietati alla balneazione per motivi diversi da quelli sopra elencati e, in particolare, perché aree militari, zone industriali, aree pericolose per la presenza di frane, etc. – circa 170 km.

I tratti sopra richiamati possono essere consultati sia attraverso il portale regionale sulla balneazione che nella sezione cartografica del Sistema Informativo CeDoc più sopra descritto.

L'elenco delle acque di balneazione di cui all'Allegato 1 contiene, tra l'altro, per ciascuna acqua di balneazione, le coordinate di inizio e termine dell'acqua di balneazione stessa. Poiché ciascuna acqua di balneazione può ricadere a cavallo di più ambiti amministrativi comunali, è stato elaborato un ulteriore documento (Allegato 2) contenente il medesimo elenco delle acque di balneazione, in cui sono state identificate, per ciascuna di esse, le singole porzioni ricadenti in ciascun Comune.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.3. Programma di monitoraggio

Il programma di monitoraggio, da condurre secondo le specifiche previste dal D.Lgs n. 116/08, prevede il controllo dei parametri riportati nell'Allegato I dello stesso, attraverso un campionamento, definito dal calendario di monitoraggio, per ciascuna acqua di balneazione, per tutta la durata della stagione balneare che, per la Sardegna, in accordo con l'art.2 del D.Lgs n. 116/08, ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre, ad eccezione delle due acque di nuova istituzione (relative alla spiaggia Murtas, Comune di Villaputzu) nelle quali ha inizio il 1° giugno.

In accordo con quanto contenuto nell'All. IV del citato D.Lgs n. 116/08 è previsto un campionamento da effettuare poco prima dell'inizio della stagione balneare. In attuazione di quanto riportato nel medesimo allegato, il programma di monitoraggio prevede, inoltre, che le date di prelievo siano distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare e che l'intervallo tra le date di due prelievi consecutivi non superi la durata di un mese.

Il calendario dei prelievi è predisposto in maniera tale da rispettare l'intervallo massimo tra campionamenti successivi non superiore a 31 giorni per tutto il periodo di monitoraggio (semestre aprile-settembre). E' altresì consentito un ritardo massimo di 4 giorni dalla data indicata in calendario.

Il soggetto preposto alle attività di redazione e di attuazione del programma di monitoraggio, come previsto dalla L.R. n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i., è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) che sino alla stagione balneare 2016 per le attività di campionamento si è avvalsa della collaborazione dei Servizi di Igiene Pubblica delle ASL territorialmente competenti.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/25 del 23.03.2016 si è stabilito che per l'anno 2016 le ASL dovessero collaborare per l'espletamento temporaneo delle attività di campionamento. Per l'anno 2017 la medesima Deliberazione prevede che l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente in collaborazione con ARPAS, di concerto con il Distretto Idrografico della Sardegna, propongano, sulla base delle verifiche effettuate nel corso del 2016, un preciso modello operativo.

Il calendario dei prelievi per la stagione 2017 (Allegato 5) è stato già trasmesso al Ministero della Salute secondo le modalità ed i tempi previsti dalla norma.

I prelievi dovranno essere eseguiti secondo le modalità previste dall'Allegato D del Decreto attuativo 30 Marzo 2010; non potranno essere effettuati in data antecedente quella del calendario né potranno essere svolti con un ritardo di oltre 4 giorni dalla data prevista (art. 6 del D.Lgs 116/08).

In presenza di situazioni particolari, tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi entro i 4 giorni dalla data prevista (quali, ad esempio, avverse condizioni meteo marine), il campionamento dovrà avvenire il primo giorno utile, cessate le cause ostative. **Tale posticipazione dovrà essere sempre**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

giustificata e supportata da idonea documentazione, tempestivamente trasmessa tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute:

PEC

- o dgprev@postacert.sanita.it

E-MAIL

- o l.gramaccioni@sanita.it

Regione:

PEC

- o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- o pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- o amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- o info.balneazione@regione.sardegna.it

Sindaco del Comune interessato:

PEC

E-MAIL

Inoltre, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute, le autorità competenti informate a riguardo (anche a seguito di segnalazione pervenuta da parte dei cittadini) dovranno:

- avvisare tempestivamente le strutture sanitarie preposte, il Comune territorialmente competente e l'ARPAS;
- avvisare tempestivamente l'amministrazione regionale agli indirizzi PEC ed e-mail più sopra richiamati;
- provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.Lgs n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico;
- apporre un divieto temporaneo di balneazione, se necessario.

In concomitanza con il campionamento dei parametri microbiologici, dovranno altresì essere rilevati, secondo le modalità dell'allegato D del Decreto attuativo 30 Marzo 2010, i seguenti parametri:

- temperatura dell'aria
- temperatura dell'acqua
- vento
- stato del mare
- corrente superficiale
- condizioni meteorologiche

Inoltre, anche al fine della definizione dei profili ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 116/08 ed a tutela della salute pubblica, le autorità competenti, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, e/o i soggetti interessati (ivi compresi anche i cittadini) sono tenuti a comunicare alla Regione - Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, le informazioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 del succitato Decreto e, in particolare:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- segnalazioni di proliferazione cianobatterica;
- segnalazioni di proliferazione di macroalghe e fitoplancton (*Ostreopsis ovata*);
- segnalazioni di altri inquinanti, valutabili attraverso l'ispezione visiva, quali reflui e/o rifiuti liquidi in genere recapitanti a mare, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc.

Le autorità competenti (e in particolare Comuni, ARPAS, Province, Gestore del Servizio idrico integrato, Autorità d'Ambito, etc.) sono tenute, ciascuna per quanto di propria competenza, all'adozione delle misure di gestione di cui agli articoli 10, 11 e 12 del D.Lgs 116/08 ed all'attuazione di quanto previsto dagli allegati B e C del D.M. 30 marzo 2010.

Per quanto concerne, in particolare, i casi di proliferazione algale che dovessero manifestarsi nel corso della stagione balneare, i soggetti preposti, a seguito di segnalazione (pervenuta, eventualmente, anche da parte dei cittadini), dovranno tempestivamente attivare le strutture dell'ARPAS al fine di:

- verificare l'estensione spaziale e temporale del fenomeno, attraverso un programma di monitoraggio specifico;
- appurare la specie e la densità algale presente;
- verificare l'eventuale rischio per la salute, attraverso il coinvolgimento delle strutture sanitarie preposte.

Le strutture richiamate dovranno, a seguito delle segnalazioni di cui sopra, trasmettere tutte le informazioni anche alla Regione - Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio tutela e gestione delle risorse idriche e informare il Sindaco del Comune interessato sui risultati ottenuti.

3.4. Istituzione delle nuove acque di balneazione

Nel corso della stagione balneare 2013, a seguito della richiesta trasmessa dal Sindaco del Comune di Villaputzu, avente ad oggetto l'istituzione di ulteriori acque di balneazione in Loc. spiaggia Murtas (foce rio di Quirra), il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche ha avviato specifiche consultazioni ed approfondimenti con le strutture operanti nelle citate aree e con gli Enti Nazionali e Regionali coinvolti a diverso titolo nelle attività di balneazione.

I tratti costieri in argomento e le aree antistanti sono utilizzate, in particolari periodi dell'anno, per esercitazioni a fuoco e non, condotte dal Poligono sperimentale e di addestramento interforze "Salto di Quirra" (PISQ) - Ministero della Difesa.

A seguito della citata richiesta, la Regione ha istituito n. 2 "Punti di studio", a decorrere dall'anno 2013 e sino alla stagione balneare 2016, situati, rispettivamente, a nord ed a sud della foce del "Flumini Durci - Rio di Quirra, sui quali ha condotto le attività di monitoraggio di concerto con l'ARPAS.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La documentazione acquisita nel corso del quadriennio 2013-2016, sia di natura tecnico-amministrativa, sia di natura ambientale-sanitaria, ha consentito l'istituzione delle nuove acque di balneazione per la stagione balneare 2017 (che per tali acque è stata assunta in misura ridotta, dal 1° giugno al 30 settembre), ed i monitoraggi dovranno essere effettuati, ai sensi del D.M. 30 marzo 2010, senza soluzione di continuità, sui medesimi punti di campionamento attivati sin dalla stagione balneare 2013.

Di seguito le denominazioni e le coordinate Gauss Boaga dei punti di campionamento delle nuove acque di balneazione:

Denominazione	Est	Nord
Torre di Murtas	1'555'511	4'377'641
Centro spiaggia di Murtas	1'554'453	4'374'193



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Balneabilità e misure di gestione

Il D.M. 30 Marzo 2010 definisce i criteri per determinare, nel corso della stagione balneare, i divieti di balneazione e fissa nell'Allegato A i valori limite relativi ai parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali.

La Regione Sardegna, attraverso l'ARPAS, provvede affinché il monitoraggio dei suddetti parametri venga effettuato secondo le procedure e le modalità previste dall'Allegato V del D.Lgs 116/2008 e dall'Allegato D del D.M. 30 marzo 2010.

Nel corso della stagione balneare devono essere effettuati i campionamenti secondo il calendario di monitoraggio (campionamenti routinari). Nei casi in cui dovessero presentarsi dei superamenti delle analisi routinarie o delle situazioni inaspettate (sulla base di evidenze e/o segnalazioni anche da parte di terzi, ivi compresi i cittadini) che potenzialmente potrebbero mettere a rischio la salute dei bagnanti, dovranno essere effettuati dei sopralluoghi e dei campionamenti non previsti dal calendario di monitoraggio (campionamenti suppletivi) e, se ritenuto opportuno, anche su punti di prelievo non inclusi nella rete di monitoraggio (analisi fuori rete di monitoraggio) da parte dei soggetti preposti, al fine di verificare la reale presenza e l'estensione del fenomeno.

4.1. Superamento dei limiti e divieto temporaneo alla balneazione

Nel caso in cui si verifichi, durante la stagione balneare in corso, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici (Fuori Norma) di cui all'Allegato A del D.M. 30 Marzo 2010, sia a seguito di campionamenti routinari che a seguito di campionamenti suppletivi, dovranno essere attivate le seguenti misure di gestione.

- I. Il Dipartimento dell'ARPAS, competente per territorio interessato, inserisce tempestivamente i dati relativi al "Fuori Norma" nell'omonima sotto-sezione della sezione "Analisi" del NSIS, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Ministero. Contestualmente, il medesimo Dipartimento comunica formalmente il superamento dei limiti dei parametri microbiologici, tramite posta elettronica, al Comune (o ai Comuni, qualora l'acqua di balneazione ricada a cavallo di più Amministrazioni), alle strutture sanitarie territorialmente competenti, alla Regione ed al Ministero della Salute. Per tale comunicazione dovrà essere utilizzato il modello riportato nell'Allegato 6, avendo cura di indicare *le possibili cause che potrebbero aver determinato il superamento dei limiti di norma*.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse al Ministero ed alla Regione attraverso posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute:
PEC
o dgprev@postacert.sanita.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

E-MAIL

- l.gramaccioni@sanita.it

Regione:

PEC

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- info.balneazione@regione.sardegna.it

- II. Il Sindaco del Comune interessato, ai sensi dell'art.2, c.4, del D.M. 30 marzo 2010, emette un'ordinanza di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 116/08.
- III. L'ARPAS esegue i campionamenti di verifica ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro entro i limiti previsti dall'allegato A del D.M. 30 marzo 2010; quindi valuta ed identifica le cause che hanno dato origine all'inquinamento e comunica l'esito delle analisi al Comune, alla Regione ed al Ministero della Salute (secondo le modalità sopra riportate).

A seguito dell'accertamento potranno verificarsi i seguenti casi:

- nel caso in cui il campionamento di verifica di cui sopra dovesse dare esito favorevole, il Sindaco, a seguito della comunicazione trasmessa dall'ARPAS, provvederà ad emettere l'Ordinanza di revoca della chiusura dell'acqua di balneazione.
- nel caso in cui il campionamento di verifica dovesse confermare l'esito sfavorevole, il provvedimento di chiusura NON potrà essere revocato se non al primo esito favorevole di un campionamento suppletivo o routinario.

4.1.1. Inquinamento di breve durata

L'inquinamento sarà da ritenere di breve durata nel caso in cui il campionamento di verifica fosse effettuato entro le 72 ore dall'inizio del fenomeno inquinante o, nel caso l'inizio del fenomeno non fosse determinabile, entro le 72 ore dalla data del campionamento relativo al fuori norma. In tal caso, per le finalità di cui all'art. 6, c.5 (ovvero l'eventuale sostituzione del campionamento routinario sfavorevole ai fini della classificazione della qualità delle acque), **dovrà essere effettuato un ulteriore campionamento, secondo le modalità di cui all'allegato IV del D.Lgs n. 116/08, entro il 7° giorno successivo alla data del campionamento favorevole e tale campione sostituirà quello routinario sfavorevole.**

Secondo quanto previsto dall'All. II del D.Lgs n. 116/08, il numero di campioni scartati a norma dell'articolo 6, comma 5, del citato D.Lgs n. 116/08, a causa dell'inquinamento di breve durata durante



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l'ultimo periodo di valutazione dovrà rappresentare non più del 15% del totale dei campioni previsti nel calendario di monitoraggio fissato per quel periodo.

Allo scopo di tutelare la salute pubblica, la procedura di sostituzione del campione routinario sfavorevole potrà essere effettuata, ai fini della classificazione, per una data acqua di balneazione, una sola volta nell'arco della medesima stagione balneare.

4.1.2. Comunicazioni

Il Comune, in attuazione dell'art. 6 comma 4 D.M. 30 marzo 2010 ed in accordo con quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs n. 116/08, non appena ricevuta comunicazione dalle strutture tecniche dell'ARPAS, predisporre e trasmette i provvedimenti formali di divieto ed eventuale revoca al Ministero della Salute ed alla Regione, attraverso posta elettronica certificata ed e-mail, ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute:

PEC

- o dgprev@postacert.sanita.it

E-MAIL

- o l.gramaccioni@sanita.it

Regione:

PEC

- o pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- o pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- o amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- o info.balneazione@regione.sardegna.it

La medesima documentazione deve, inoltre, essere trasmessa anche all'ARPAS ed alle strutture sanitarie territorialmente competenti. Nei richiamati provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

Il Comune, inoltre, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute (anche a seguito di informazione pervenuta da parte dei cittadini), dovrà provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.Lgs n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico e, se necessario, dovrà apporre un divieto temporaneo di balneazione.

Le autorità competenti, inoltre, provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora emergano situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti.

Tutti i provvedimenti sopra citati dovranno essere trasmessi secondo le modalità precedentemente richiamate.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4.1.3. Delimitazione dei divieti temporanei nel corso della stagione balneare

Nei casi di divieti temporanei, previa emanazione di relativa ordinanza sindacale all'intera acqua di balneazione, il Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio, sentita la Direzione Generale dell'ARPAS ed il Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, valuta l'opportunità di limitare tale divieto ad un tratto dell'acqua di balneazione a seguito di una serie di campionamenti, nei giorni successivi la manifestazione dell'evento inquinante, in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per meglio delimitare, eventualmente, l'area interessata dal fenomeno inquinante.

A seguito della eventuale delimitazione dell'area da interdire, l'ARPAS deve analizzare le cause del superamento del valore limite, trasmettere apposita relazione al citato Servizio tutela e gestione delle risorse idriche che deve rivalutare la suddivisione o il raggruppamento delle acque di balneazione e la definizione dei profili, secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 116/08.

La serie di campionamenti effettuati per la eventuale delimitazione del tratto inquinato deve essere inserita dall'ARPAS nell'apposita sotto sezione "Analisi fuori rete di monitoraggio" del Sistema Informativo NSIS del Ministero della Salute.

4.2. Situazione anomala (art.2 comma 1 punto g) D.Lgs n. 116/08)

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D. Lgs 116/08 come "*evento o serie di eventi con impatto sulla qualità delle acque di balneazione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni*", devono essere attivate le seguenti procedure:

- Il Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio, segnala la situazione anomala rilevata al Comune (e, per conoscenza, al Ministero della Salute, alla Regione ed alle strutture sanitarie territorialmente competenti). In maniera analoga provvede il Comune nel caso di situazioni anomale riscontrate per altre vie.
- Il Comune informa i bagnanti, in maniera tempestiva (anche attraverso web o altri sistemi di comunicazione), sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione.
- Il programma di monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione medesima. Le eventuali sospensioni dei campionamenti da parte dell'ARPAS devono essere preventivamente concordate col Servizio tutela e gestione delle risorse idriche.
- L'ARPAS trasmette tempestivamente alla Regione l'informazione sulle eventuali situazioni anomale per le finalità inerenti la compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 Marzo 2010.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Profili delle Acque di Balneazione

La Regione Sardegna predispone e aggiorna, ai sensi dell'art.9 del D.lgs 116/08, i **Profili delle acque di balneazione**, e li trasmette al Ministero della Salute entro il termine previsto dalle norme. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fisiche, geografiche e idrologiche sia delle acque di balneazione che delle acque superficiali afferenti, nonché le informazioni sulla presenza di fonti di inquinamento (pressioni) e sulle misure volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione, derivanti, tra l'altro, dai sistemi informativi sopra richiamati predisposti dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche , anche in attuazione della Direttiva 2000/60/CE.

Le informazioni relative all'analisi delle pressioni, condotta in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, sono contenute nel "Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna" (disponibile all'indirizzo <http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino>) approvato con Deliberazione n. 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 15 marzo 2016, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2016.

Il quadro conoscitivo relativo ai profili delle acque di balneazione viene completato attraverso il coinvolgimento dei Comuni ed il supporto delle Province e dell'ARPAS. Le amministrazioni Comunali provvedono, per quanto di propria competenza, al completamento delle informazioni necessarie per la redazione dei Profili delle Acque di Balneazione, attraverso le schede precompilate disponibili all'indirizzo internet ad accesso riservato <http://82.85.20.38/profili>, i cui contenuti sono consultabili attraverso i link riportati alla voce "Profili acque di balneazione" presente nella sezione "Programma di Monitoraggio" del portale regionale della balneazione <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>.

I Profili così predisposti vengono costantemente aggiornati dal Servizio tutela e gestione delle risorse idriche e, per le parti di competenza, dai Comuni interessati, anche a seguito di informazioni riguardanti le acque di balneazione che dovessero pervenire nell'arco della stagione balneare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Modifica della Lista delle Acque di Balneazione

Le Amministrazioni Comunali, l'ARPAS, ma anche i cittadini, sia direttamente che attraverso il dialogo con le amministrazioni stesse, che intendono proporre l'istituzione di una nuova acqua di balneazione o l'eliminazione/modifica di un'acqua di balneazione esistente, possono formulare delle proposte specificandone i motivi, inviando la richiesta al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

PEC

- pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

E-MAIL

- pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- info.balneazione@regione.sardegna.it

Le eventuali proposte inerenti la nuova istituzione, la modifica e/o l'eliminazione di un'acqua di balneazione dall'elenco esistente, devono essere **comunicate entro il 30 Novembre** di ogni anno al fine di permettere al Servizio tutela e gestione delle risorse idriche di effettuare delle valutazioni in merito. Il citato Servizio deve quindi valutare, di concerto con l'ARPAS e gli Enti locali territorialmente competenti, le fattibilità tecnico-economiche derivanti dalle modifiche proposte, al fine di aggiornare l'elenco delle acque di balneazione e predisporre il programma di monitoraggio per la stagione successiva.

Nelle acque di balneazione di nuova istituzione, ai fini della prima valutazione di qualità ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 116/08, devono essere effettuati 16 campionamenti rappresentativi del periodo Aprile – Settembre, nell'arco di una o più stagioni balneari consecutive.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. Informazione al pubblico e comunicazioni

Il D.Lgs n. 116/08, recependo le Direttive Comunitarie che prevedono l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, contiene disposizioni precise sulle informazioni che devono essere fornite al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Tutte le autorità coinvolte in materia (tra le quali si citano il Ministero della Salute, la Regione, le Province, i Comuni, l'ARPAS, etc.), ciascuna per quanto di propria competenza, assicurano al pubblico la possibilità di partecipare attivamente anche alla definizione o revisione degli elenchi delle acque di balneazione attraverso suggerimenti, osservazioni o reclami.

Il Ministero della Salute fornisce le informazioni al pubblico attraverso l'attivazione del sito internet <http://www.portaleacque.salute.gov.it>, nel quale sono riportati, georeferenziati, i dati sulla qualità delle acque di balneazione trasmessi dalle Regioni.

La Regione Sardegna per quanto di propria competenza, fornisce le informazioni al pubblico tramite il portale appositamente realizzato, raggiungibile sia direttamente all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it/balneazione>, sia attraverso il sito regionale dell'ambiente, raggiungibile all'indirizzo <http://www.sardegnaambiente.it> col link al canale tematico "Balneazione".

Le informazioni sono inoltre disponibili attraverso il citato Sistema Informativo CeDoc, in cui sono visibili all'indirizzo <http://82.85.20.58/sardegna>, georeferenziate sulla base della Carta Tecnica Regionale, le informazioni principali inerenti le acque di balneazione, i punti di campionamento, la qualità delle acque ed i certificati analitici relativi alle analisi di monitoraggio.

I Comuni, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs n. 116/08, hanno un ruolo primario per quanto riguarda l'informazione al pubblico e, pertanto, devono mettere a disposizione, con tempestività, durante la stagione balneare, in punti facilmente accessibili e nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione (percorsi pedonali di accesso a spiaggia e mare, eventuale punto di informazione o ufficio turistico della spiaggia, accesso allo stabilimento balneare, etc.) le seguenti informazioni:

- elenco delle acque di balneazione di pertinenza
- durata della stagione balneare
- calendario di monitoraggio
- ubicazione del punto di prelievo
- classificazione preliminare di qualità
- eventuale divieto di balneazione temporaneo: cause e durata
- eventuali presenze di proliferazione algale attestate dalle strutture tecniche preposte al controllo
- risultati dei monitoraggi degli anni precedenti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- indicazioni delle fonti da cui reperire informazioni più dettagliate (sito Internet del Comune, della Regione, referenti locali, ecc.).

Tali informazioni devono essere contenute in **apposita cartellonistica** il cui formato, condiviso a livello nazionale, è reso disponibile dalla Regione Sardegna attraverso il citato portale della balneazione.

Sono, inoltre, di competenza comunale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 116/08:

- a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio;
- b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) l'apposizione di segnaletica che indichi i divieti di balneazione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;
- e) la segnalazione di eventuali previsioni di inquinamento di breve durata, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.

Per le finalità inerenti le informazioni e le comunicazioni di tempestivo intervento, i Comuni dovranno mantenere costantemente aggiornate la Regione e l'ARPAS in merito ai nominativi dei referenti per le attività in oggetto, i relativi indirizzi e-mail e recapiti telefonici, verificando la correttezza delle informazioni inserite nei profili delle acque di balneazione sopra citati.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. Elenco degli Allegati

- Allegato 1 - Elenco Acque di Balneazione
- Allegato 2 - Elenco Acque di Balneazione - Tratti Comunali
- Allegato 3 - Elenco delle Acque non controllate
- Allegato 4 - Elenco delle Acque non Adibite
- Allegato 5 - Calendario di monitoraggio
- Allegato 6 - Modello comunicazione fuori norma e revoca
- Allegato 7 - Elenco Punti di prelievo
- Allegato 8 – Modello cartellonistica con informazioni base

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.

**Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico**

Roberto Silvano

P.Signorile/Sett.Monit.Bil.Idr.
A.Lussu/Sett.Monit.Bil.Idr.
G.Erbì/Sett.Monit.Bil.Idr.
M.T.Pintus/Resp.Sett.Monit.Bil.Idr.
M.G.Mulas/Dir.Serv.TGRI